



II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano CIVILE Riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Amina Simonetti Presidente
dott. Filippo D'Aquino Giudice Rel.
dott. Guendalina Pascale Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. ■/2016
promossa da

■■■■■ SRL (C.F. ■■■■■), con sede legale in ■■■■■

RICORRENTE

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;
vista la **domanda di concordato** preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. depositata dal
ricorrente in data 27.07.2016;

ritenuta la propria **competenza**, avendo la società resistente sede legale in ■■■■■ da
oltre un anno, né risultando altrimenti una diversa sede principale;

considerato che la domanda è stata **pubblicata** nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata
al **Pubblico Ministero**;

considerato che alla parte ricorrente è stato concesso **termine** per il deposito della definitiva
proposta sino al 2.10.2016, termine successivamente prorogato sino al 1.12.2016;

vista la proposta di concordato preventivo depositata nel termine concesso, proposta che
prevede la soddisfazione dei creditori a termini dell'art. 160, comma 1, lett. a) L.F. nelle forme del
concordato con **continuità aziendale**, con liquidazione dei cespiti non funzionali alla
prosecuzione dell'attività liquidatoria (piano misto), per quanto appaia del tutto preponderante,
soprattutto in termini finanziari, l'apporto della continuità aziendale;

viste le successive **modifiche** della proposta concordataria in data 25 - 27.01.2017 e in data
4.03.2017, nonché in data 21 - 26.04.2017;

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal **legale rappresentante** di parte ricorrente,
tale risultante dalla visura camerale in atti (Presidente del CdA);

considerato che la proposta è corredata di **determina** del legale rappresentante di parte
resistente, integrata in data 19.04.2017;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in
quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale,
operante nel **settore** dei servizi di igiene urbana, con particolare riferimento alla raccolta,
trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2,
L.F. come risulta dai bilanci allegati;



III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi;

considerato che la proposta prevede un **fabbisogno** di € 113.897.954,00 (rispetto all'importo previsto nell'originaria proposta pari ad € 138.987.327,00) a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 305.540.748,00;

considerato che il fabbisogno viene alimentato in termini finanziari, quanto alla preponderante quota della continuità aziendale, dai flussi di cassa generati dalla società controllata [REDACTED], obbligata a versare canoni di affitto di azienda alla società in concordato nella misura di € 350.000,00 mensili per cinque anni come da contratto di affitto di azienda, nonché dall'impiego delle risorse rivenienti dall'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti", nonché infine dagli esiti della liquidazione dei beni non strategici per € 1.360.500,00, al fine di riportare il patrimonio netto dall'attuale valore negativo di - € 165 mio a un patrimonio netto positivo di € 26,7 mio;

considerato che la proposta non prevede l'apporto di **finanza esterna**;

considerato che la proposta prevede l'appostazione di **spese di procedura** per l'importo di € 1.600.000,00 quale compenso del Commissario Giudiziale;

considerato che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili, pari a complessivi € 1.998.880,00 ed il pagamento integrale dei crediti prededucibili complessivi (comprensivi di IVA differita, debiti commerciali su fatture da ricevere e IVA prededucibile);

considerato che la proposta prevede, allo stato, una suddivisione dei creditori in **undici classi**, rispetto alle otto classi della proposta originaria;

considerato che la proposta non prevede la **falcidia dei creditori privilegiati** ex art. 160, comma 2, L.F., ad eccezione:

a) dei creditori con privilegio speciale sui beni mobili e sul bene immobile necessario per lo svolgimento delle attività RAEE sito in [REDACTED], bene immobile oggetto di liquidazione unitamente alle attrezzature ivi insistenti, per il quale la falcidia dei creditori privilegiati è ammissibile a condizione che la misura del soddisfacimento proposto non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato dalla vendita dei beni sui quali il privilegio insiste e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; nel caso di specie, la perizia giurata del professionista incaricato ha attestato che i beni su cui insiste il privilegio dei creditori non hanno capienza tale da garantire il soddisfacimento integrale, essendo possibile un parziale degradamento al chirografo per la parte del credito non soddisfatta, essendo stimato l'incasso di € 1.072.500,00, mentre per le attrezzature ivi presenti si stima l'incasso di € 288.000,00; i creditori privilegiati falcidiati secondo la proposta della ricorrente sono:

- [REDACTED], creditore che vanta un credito di importo pari ad € 3.158.618,77, assistito da ipoteca di I grado, gravante sul RAEE e privilegio speciale ex art. 46 del TUB in relazione agli impianti ivi contenuti, il cui credito che viene degradato al chirografo per l'importo di € 1.798.118,77 (chirografo su cui si tornerà *infra*);

- [REDACTED] per il credito di importo pari ad € 1.691.300,00, assistito da ipoteca di II grado sul RAEE, integralmente derubricato al chirografo per l'intero importo, non potendo trovare soddisfazione sul ricavato dei beni (per la cui quota chirografaria si tornerà *infra*);

b) dei crediti previdenziali e tributari oggetto di transazione previdenziale e fiscale (v. *infra*), la cui falcidia è ammissibile in forza del principio di disponibilità dell'obbligazione tributaria; inoltre, come si vedrà meglio *infra*, la transazione stipulata dalle parti e parte della proposta concordataria, permette il trattamento non deteriore dei crediti fiscali e tributari rispetto ad altri crediti privilegiati di rango non poziore e chirografari (tra cui i crediti bancari);



c) dei crediti vantati da locatori di [REDACTED] per la parte dei canoni assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c., che ai sensi della relazione di stima ex art. 160, comma 2, L.F. (doc. 43) non trova capienza nel bene sui quali insiste il privilegio, per cui è stato derubricato al chirografo;

considerato che il ricorrente ha depositato la **documentazione** di cui all'art. 161, comma 2, L.F. Consistente in:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 04.08.2016, debitamente rettificata, data prossima a quella del deposito della domanda di concordato con riserva;

- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto nell'ambito della proposta concordataria;

considerato che è stata depositata la **relazione del professionista** di cui all'art. 161, comma 3, L.F., nonché successive relazioni integrative in data 25.01.2017 all'esito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2015 (doc. 63) e in data 3 – 4.05.2017;

considerato, infine, che il commissario giudiziale, su richiesta del Giudice Relatore, ha espresso parere favorevole, pur esponendo diverse criticità nella proposta concordataria;

ciò premesso, il Tribunale, quanto alla legittimità sostanziale della proposta, osserva quanto segue.

La proposta concordataria di parte ricorrente, la quale – come emerge tra le righe - fa seguito a un precedente piano attestato in data 20.01.2014, ruota attorno alla possibilità di soddisfare i creditori –previa adesione alla transazione fiscale - in parte mediante la liquidazione di alcuni cespiti e crediti aziendali, in parte salvaguardando la continuità dell'attività gestita dalla propria controllata [REDACTED] SRL, per il quinquennio 2017-2021, al fine di incassare i canoni di affitto (per € 21.060.000,00 oltre IVA) relativi al contratto di affitto di azienda stipulato tra [REDACTED] ed [REDACTED] in data 19.05.2016, con retrocessione dell'azienda ad [REDACTED]. I all'esito di un quinquennio per effetto di fusione inversa della controllante nella controllata a partire dal 1°.01.2022. Il flusso finanziario di ritorno in favore dei creditori di [REDACTED] ha, invece, manifestazione nel periodo di CINQUE ANNI (dal 2018 al 2022) e, quanto all'adempimento della transazione fiscale, il piano prevede la prosecuzione dei pagamenti sino al 2032, per complessivi QUINDICI ANNI.

La proposta originaria prevedeva la formazione di n. otto classi, così composte:

- Classe 1: crediti assistiti da cause di prelazione generale e speciale sui beni mobili di [REDACTED], soddisfatti integralmente oltre 12 mesi dall'omologa, in via dilazionata;

- Classe 2: crediti previdenziali privilegiati (INPS e INAIL), oggetto di transazione fiscale;

- Classe 3: crediti erariali privilegiati, oggetto di transazione fiscale;

- Classe 4: crediti delle Banche aderenti all'accordo paraconcordatario;

- Classe 5: crediti delle società di leasing aderenti all'accordo paranconcordatario;

- Classe 6: crediti finanziari non aderenti all'accordo paraconcordatario, da soddisfarsi in misura non integrale (1% di ogni credito) mediante unica rata;

- Classe 7: crediti chirografari di natura non commerciale, da soddisfarsi in misura non integrale (1% di ogni credito) mediante unica rata;

- Classe 8: crediti originariamente assistiti da cause legittime di prelazione e degradati al chirografo;

Il giudice relatore aveva evidenziato, al pari di quanto emergeva dalle osservazioni del commissario, alcune criticità:

- la capitalizzazione della società controllata fino ad un massimo di € 19.000.000,00, mediante l'utilizzo di crediti vantati da [REDACTED] e ceduti a [REDACTED], vantati a



titolo di restituzione di finanziamento soci, nei confronti di enti privati e pubbliche amministrazioni sino alla concorrenza di € 10.435.567,63 (essendosi registrato il diniego di più stazioni appaltanti alla cessione del loro debito), senza una esplicita indicazione di quali sarebbero le maggiori utilità in favore dei creditori concorsuali derivanti dal suddetto conferimento, in termini di flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale;

- la mancata stipula di accordi di ristrutturazione del debito con le banche (accordi paraconcordatari) mediante l'accollo liberatorio dei debiti del [REDACTED] – cui appartiene [REDACTED] - per complessivi € 46.750.433,00, con conseguente liberazione di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1273 comma 2 c.c. e, comunque, la mancata stipulazione degli accordi paraconcordatari con le banche e le società di leasing posti a base della proposta;

- la tenuta del piano, in considerazione anche della mancata approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015;

- il pagamento falcidiato (o comunque la degradazione al chirografo) di parte del credito dei lavoratori dipendenti o, comunque, di alcuni dei creditori con privilegio generale mobiliare;

- la mancanza delle opportune garanzie di adempimento a favore delle banche;

- il pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno dall'omologa.

Con la prima memoria integrativa in data 25.01.2016 si è dato atto della approvazione del bilancio al 31.12.2015 e della successiva situazione patrimoniale al 4.08.2016, ribadendo la suddivisione del passivo in otto classi. La proposta, successivamente modificata per effetto di vicende successive (tra cui la stipula di accordi individuali con i lavoratori dipendenti, titolari di crediti privilegiati e l'avanzamento delle trattative con gli istituti di credito finalizzate alla stipula degli accordi paraconcordatari), è stata da ultimo ulteriormente integrata con memoria in data 21 – 26.04.2017. La proposta attualmente prevede:

1) la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad [REDACTED], controllata al 100% da [REDACTED] al fine di incassare i più volte menzionati canoni di affitto, con obblighi informativi a favore dell'organo commissariale, nonché specifici covenant negativi in capo ad [REDACTED], come da addendum al contratto di affitto stipulato dalle parti in data 30.11.2016, contratto sospensivamente condizionato all'ammissione di [REDACTED] alla procedura di concordato preventivo;

2) la patrimonializzazione di [REDACTED];

3) l'incasso dei crediti vantati da [REDACTED] verso clienti privati e Pubbliche Amministrazioni;

4) la liquidazione dell'impianto sito nel comune di [REDACTED] per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE), in quanto asset non funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa;

5) la stipula di accordi paraconcordatari con creditori aventi privilegio speciale o generale su beni mobili di [REDACTED], nello specifico:

- con organizzazioni sindacali, in riferimento al pagamento integrale di quote di TFR, crediti e spettanze dei lavoratori maturate fino al 4.08.2015 e crediti per quote sindacali, mediante i quali è possibile un pagamento di parte di tali crediti in misura integrale, in via dilazionata ultrannuale;

- con professionisti e società finanziarie, da soddisfarsi integralmente, in via dilazionata, entro quattro anni dall'omologa;

6) la stipula di accordi paraconcordatari con le Banche finanziatrici, i quali nello specifico prevedono:

a) il rimborso di una parte dei crediti (€ 19.925.386,00 su complessivi € 69.898.940,00, pari a circa il 28,5%) degli istituti bancari verso [REDACTED] mediante pagamento in denaro derivante dall'incasso dei crediti da parte di [REDACTED];

b) il riscadenziamento in 8 anni e pre-ammortamento di 5 anni, al netto della parte di credito soddisfatta mediante soddisfazione per cassa (di cui al punto a), come indicato nella relazione dell'attestatore, con accollo liberatorio del debito bancario da parte di [REDACTED] per € 49.935.971,00, da attuarsi mediante l'attribuzione a ciascuna Banca creditrice della facoltà alternativa della:



- soddisfazione integrale del proprio credito mediante conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi di [REDACTED] (sino alla concorrenza del valore di € 66.000.000,00 da attribuire alle banche), società controllante [REDACTED] liberamente trasferibili e convertibili, senza limitazione di tempo, in azioni ordinarie di [REDACTED];

- rinuncia integrale, ora per allora, ai predetti crediti;

- soddisfazione parziale di una quota dei predetti crediti mediante conversione in SFP di [REDACTED] per un valore corrispondente al valore nominale della suddetta quota dei predetti crediti (da convertire), con contestuale rinuncia alla restante quota non convertita di crediti.

Non essendo stato possibile giungere al perfezionamento dei presenti accordi, le Banche coinvolte hanno rilasciato diverse *comfort letters* (l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con cui alcune le banche (con esclusione di BNP PARIBAS/BNL) hanno comunicato il completamento dell'iter istruttorio e la prossima presentazione del parere favorevole, laddove altro istituto (BNP PARIBAS) ha espresso tramite il loro legale (come dà atto anche l'attestatore) la necessità di ottenere ulteriore corredo informativo prima della presentazione dell'operazione ai rispettivi organi deliberativi. L'effettiva stipulazione dei suddetti accordi costituisce condizione di fattibilità del piano concordatario;

7) la stipula di analoghi accordi paraconcordatari con le società di Leasing, i quali prevedono:

- la risoluzione dei contratti di Leasing precedenti, aventi ad oggetto automezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;

- la soddisfazione parziale dei crediti delle società di Leasing scaduti e a scadere pari a complessivi € 43.515.752,00, per un importo pari all'1% di ciascun credito (dunque per un ammontare complessivo di € 435.157,52);

- la stipula di nuovi contratti di Leasing tra [REDACTED] e le società di Leasing, aventi ad oggetto la concessione in leasing dei medesimi automezzi dei precedenti contratti di leasing, per una durata di 5 anni, per un importo pari ad € 13,3 milioni;

- il consenso delle società di Leasing affinché [REDACTED] continui ad utilizzare gli automezzi fino alla stipula dei nuovi contratti e ad utilizzare i cassonetti fino alla data di acquisto della proprietà degli stessi;

- la corresponsione da parte di [REDACTED] alla società di Leasing di un importo pari ad € 700.000,00, di cui una parte a titolo di corrispettivo per l'acquisto di cassonetti e una parte a saldo e stralcio di ogni pretesa;

- con riferimento ai rapporti con [REDACTED], lo scioglimento del contratto di Leasing immobiliare; la restituzione a favore di [REDACTED] del capannone di [REDACTED]; la soddisfazione parziale del credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per un importo pari all'1% della differenza tra l'importo del predetto credito (€ 3.596.254,00) ed il valore del capannone di [REDACTED], (determinato in € 2.296.254,00).

Anche in questo caso, non essendo stato possibile giungere sinora al perfezionamento dei presenti accordi, le società di Leasing coinvolte hanno rilasciato delle *comfort letters* (anche in questo caso l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con contenuto analogo a quelle rilasciate dagli istituti bancari coinvolti. Unitamente agli accordi paraconcordatari con le banche, gli accordi con le società di Leasing rappresentano analogo condizione di fattibilità del piano concordatario;

8) la stipula di una transazione fiscale (su un montante complessivo di € 108.980.893,71 alla data del 4.08.2016), la quale prevede il pagamento del debito in transazione di € 43.621.994,00 così suddiviso:

a) il pagamento integrale dell'imposta di registro, delle sanzioni, e dei relativi interessi per l'importo complessivo di € 21.511,00;

b) il pagamento integrale di ritenute IRPEF operate e non versate, per l'importo complessivo di € 8.885.568,00;

c) il pagamento dei restanti crediti erariali, aventi ad oggetto le residue ritenute IRPEF, IRES, IRAP, IVA, le sanzioni e gli interessi, degradati al chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo, per l'importo complessivo di € 33.212.135,00, pari al 35% dei relativi crediti;



d) il pagamento a favore di Equitalia dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo per l'importo di € 51.820,00, pari all'1% dei relativi crediti;

e) il pagamento delle suddette somme, per un totale di € 42.446.189,00, in complessive n.40 (quaranta) rate trimestrali, con decorrenza dal 1°.01.2018, prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente maturati e maturandi, pari alla data del 4.08.2016 a complessivi € 8.907.079,00;

f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;

9) la stipula di una Transazione Previdenziale la quale prevede:

a) il pagamento integrale dei contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento, per complessivi € 26.439.082;

b) il pagamento del 40% degli oneri di natura privilegiata relativi ai contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento, per l'importo complessivo di € 295.226,00;

c) il pagamento nella misura del 30% degli oneri e accessori di natura chirografaria, relativi a contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento per € 221.420;

d) il pagamento a favore di Equitalia dei compensi di riscossione sulle somme iscritte a ruolo nella misura dell'1% per l'importo complessivo di € 6.025;

e) il pagamento delle suddette somme, per un totale di € 27.057.526,00 mediante n. 20 (venti) rate trimestrali, con decorrenza dal 1°.01.2018

f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;

La proposta prevede, nello specifico, la suddivisione dei creditori in undici classi, così composte:

- classe 1 (già classe 1): crediti assistiti da cause legittime di prelazione generale e speciale su beni mobili, da soddisfarsi integralmente, con il riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione, mediante pagamento dilazionato oltre 12 mesi dall'omologa, in forza degli accordi stipulati con i singoli creditori, per un importo pari ad € 10.612.501,00;

- classe 2 (parte della precedente classe 2): crediti previdenziali privilegiati oggetto di transazione, da soddisfarsi integralmente per un importo pari ad € 26.439.083,00;

- classe 3 (parte della precedente classe 2): crediti previdenziali degradati al chirografo oggetto di transazione, da soddisfarsi parzialmente, per l'importo complessivo di € 295.226,00, pari al 40% del credito;

- classe 4 (parte della precedente classe 8): crediti previdenziali chirografari oggetto di transazione, da soddisfarsi parzialmente, per l'importo complessivo di € 221.420,00 pari al 30% del credito;

- classe 5 (parte della precedente classe 3): crediti tributari privilegiati oggetto di transazione, da soddisfarsi integralmente per l'importo di € 8.907.079,00;

- classe 6 (parte della precedente classe 8): crediti tributari degradati al chirografo oggetto di transazione, da soddisfarsi parzialmente, per l'importo di € 33.212.134,00, pari al 35% del credito;

- classe 7 (parte della precedente classe 3): crediti tributari chirografari *ab origine*, da soddisfarsi parzialmente, per l'importo complessivo di 200.738,00, pari al 30% del credito;

- classe 8 (precedente classe 4): crediti degli istituti di credito aderenti all'accordo paraconcordatario, il quale prevede l'accollo liberatorio da parte di [REDACTED] dei crediti degli istituti di credito eccedenti la parte soddisfatta nel piano, per l'importo di € 19.925.386,00, pari a circa il 28,5% del credito complessivo;

- classe 9 (precedente classe 5): crediti delle società di leasing aderenti all'accordo paraconcordatario, da soddisfarsi parzialmente, per l'importo di € 367.437,00, pari all'1% del credito complessivo;

- classe 10 (precedente classe 6): crediti di fornitori e altri crediti chirografari, da soddisfarsi parzialmente nella misura dell'1%, per l'importo di € 26.836.928;



- classe 11 (precedente classe 7): crediti privilegiati degradati al chirografo, in considerazione dell'incapienza dell'attivo, da soddisfarsi parzialmente, nella misura dell' 1%, per complessivi € 14.032.99300 a partire dal 1°.12.2021;

ai fini della formazione delle classi non sono stati considerati i seguenti crediti:

- credito vantato da MPSCS, assistito da ipoteca di I grado e privilegio speciale ex art. 46 del TUB, in quanto è prevista la realizzazione al privilegio limitatamente al valore di realizzo dei beni su cui insiste la prelazione speciale del creditore, laddove la quota chirografaria entra a far parte unitamente agli altri creditori della classe 11;

- credito dei dipendenti di ██████ in relazione ai crediti per TFR maturati anteriormente alla data di efficacia del contratto di affitto d'azienda (per l'importo di € 1.939.555,00), che verranno pagati integralmente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ma attualmente non sussiste non essendo previsto il licenziamento; il debito per TFR maturato e tutt'ora presente in azienda, pur rappresentando un reale debito della società, non viene considerato ai fini del piano perché i dipendenti che hanno maturato il TFR sono tutt'ora in forza ad ██████ e rimarranno fino al 2021, quindi a seguito della fusione il debito verrà trasferito alla incorporante;

- crediti vantati dalle altre società del gruppo ██████, per complessivi € 1.724.177,00, in quanto oggetto di rinuncia ai sensi dell'art. 177 ultimo comma L.F.;

- i crediti vantati dai subappaltatori, per l'importo di € 2.045.882,00 il cui pagamento integrale è funzionale all'incasso dei crediti vantati da ██████ ed ██████ verso le Pubbliche Amministrazioni e che, per tale ragione, sono assistiti da prededuzione ex art. 111 L.F.

In ordine alla proposta concordataria, così come integrata dalla terza memoria integrativa, il Commissario Giudiziale ha esposto diverse criticità, nello specifico:

a) la necessità di avere una versione aggiornata del piano industriale di ██████, relativamente al quale permangono le riserve già espresse circa l'assenza di esplicitazione in forma analitica di ogni singola voce di costo rilevante ai fini della determinazione dei margini economici delle singole commesse, impostazione che potrebbe non essere aderente al dettato di cui all'art. 186-*bis* comma 2 lett. a) L.F.;

b) l'entità dei flussi di cassa, originariamente indicati in € 6.525.222,00 e ora apoditticamente indicati in € 12.127.244;

c) la necessaria stipula degli accordi paraconcordatari con gli istituti bancari e con le società di leasing, condizione assolutamente necessaria ai fini della concreta fattibilità della proposta concordataria;

d) la necessità di compiere le azioni propedeutiche alle modifiche della *governance* prima del decreto di omologa dell'accordo concordatario, in quanto, i Consigli di Amministrazione di ██████ ed ██████ saranno completamente rinnovati senza la presenza dei precedenti Consiglieri che hanno provveduto alla stesura del Piano Industriale di ██████, che è alla base del piano stesso, e risulta fondamentale non determinare un punto di discontinuità gestionale nelle more delle modifiche degli Organi Sociali;

e) la necessità di avere maggiori informazioni circa la gestione caratteristica di ██████ ed ██████, alla luce anche dell'istanza di fallimento recentemente formulata nei confronti di ██████.

Nell'attestazione e successive integrazioni si dà atto delle rilevazioni contabili intervenute successivamente alla chiusura della situazione patrimoniale al 4.08.2016, nonché – ai fini del giudizio di veridicità dei dati aziendali (che è nozione più ampia del mero riscontro contabile) – delle attività di riscontro delle poste attive e passive.

Fatte tali premesse, deve ritenersi che la proposta concordataria sia ammissibile, con le seguenti precisazioni.

La proposta di concordato deve qualificarsi quale concordato con continuità aziendale, posto che non è prevista la liquidazione dei beni del ricorrente (ancorché in forma aggregata), ma la prosecuzione dell'attività caratteristica e la soddisfazione dei creditori con i relativi flussi di cassa, sia pure contabilizzati in parte come canoni di affitto di azienda versati dalla controllata



██████████ Né modifica tale prospettazione la previsione di liquidazione di alcuni beni non strategici, attesa la marginalità di tale apporto.

Ne consegue che i creditori privilegiati non possono che essere pagati per l'importo integrale del proprio credito (ad eccezione dei creditori il cui privilegio gravi su beni oggetto di liquidazione e dei creditori che volontariamente accettano una falcidia del proprio credito) e con dilazione (moratoria) annuale, entro l'anno dall'omologazione a termini dell'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) L.F. Il ricorrente ha documentato la stipula di accordi con alcuni creditori e trattative con altri, in particolare lavoratori dipendenti (docc. 70, 86), senza dare la prova di un accordo con tutti i creditori privilegiati per una dilazione ultrannuale. Potendo la dilazione ultrannuale trovare ingresso solo in presenza di un assenso negoziale di ciascun creditore, sarà cura del ricorrente documentare tale circostanza prima della scadenza del deposito della relazione commissariale ex art. 172 L.F.

Analogamente e in termini di maggiore tempestività dovrà essere assicurata, al fine di non incorrere in procedimento di revoca della proposta, la stipulazione degli accordi paraconcordatari che assistono i creditori delle classi 8 e 9.

Quanto alle classi 2 – 7, correttamente il ricorrente fa applicazione dell'attuale disposto dell'art. 182-*ter*, comma 1, L.F., benché la proposta di concordato sia stata originariamente formulata nel vigore della norma precedente, trattandosi di disposizione sostanziale. Per l'effetto, viene previsto il classamento (obbligatorio) della quota privilegiata degradata al chirografo e in misura non inferiore a quanto realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione a termini della relazione ex art. 160, comma 2, L.F. Il trattamento di tali crediti – di quello contributivo in relazione a quello erariale, nonché in relazione alla massa dei crediti privilegiati complessivi – rispetta la regola del miglior trattamento del creditore privilegiato (i trattamenti dei crediti privilegiati “non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”).

Analogamente i crediti originariamente chirografari tributari e previdenziali vengono classati a parte e trattati in termini non deteriori a quelli di altri creditori chirografari, quali in particolare i creditori bancari aderenti. Né l'utilità ulteriore che a questi ultimi creditori viene attribuita (gli SFP ██████████) può essere computata in termini di soddisfacimento comparativo, trattandosi di utilità attribuita da un terzo.

Correttamente il piano prevede l'appostazione di interessi al tasso legale per il dilazionamento dei creditori privilegiati (€ 2.045.882,00), benché apparirà opportuno inserire opportuni fondi, ai fini della tenuta della proposta concordataria, per ovviare ad eventuali cessazioni anticipate dai rapporti di lavoro, con conseguente emersione di spettanze di fine rapporto.

Considerato, peraltro, che la **relazione del professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma terzo, lettera d), L.F. (dott. ██████████) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; relazione redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale al 4.08.2016;

considerato che la relazione (come le successive integrazioni) appare sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, al pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

considerato che, a termini dell'art. 186-*bis* lett. b) L.F., la relazione del professionista (integrata in data 14.04.2017) attesta che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, apparendo la prospettiva liquidatoria migliorativa rispetto a quella fallimentare (considerata “per masse” per un minor valore di € 53.849.630,00 e con maggiori debiti concorsuali, anche solo in relazione al debito per T.F.R.), né essendo prospettabile una alternativa liquidatoria con pagamento dei creditori chirografari al 20%;



ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la **convenienza** della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali **utilità** (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie, già abbozzate nella relazione dell'attestatore);

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che la particolare complessità induce a nominare un collegio di commissari giudiziali nel rispetto degli artt. 28, 29 L.F.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.:

1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di [REDACTED] SRL con domanda depositata in data 1.12.2017 e s.m., nelle forme del concordato con continuità aziendale;

2) DELEGA alla procedura il dott. [REDACTED];

3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per l'adunanza in data **20 NOVEMBRE 2017**, ore **12:00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione ai creditori sociali a termini del successivo punto 6);

4) NOMINA Commissario Giudiziale in persona del DR. [REDACTED], del DR. [REDACTED] e dell'AVV. [REDACTED] con unico compenso;

5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della somma di € **300.000,00** pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 comma sesto L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso INTESA SANPAOLO, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

6) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;

7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;

8) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul giornale LA REPUBBLICA e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

9) RAMMENTA che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; e che pertanto i successivi atti dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente



accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati), per agevolare gli altri membri del collegio nell'esame di istanze, memorie ed eventuali allegati.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 18 maggio 2017

Il Giudice Est.

dott. Filippo D'Aquino

Il Presidente

dott. Amina Simonetti



